



Associazione di promozione sociale "Club Super Marathon Italia ASD"
c/o Cristiana Di Pietrantonio, Via Botero 10 – 47924 Rimini CF: 91323700376

Pesaro, 8 febbraio 2020

STATUTO

Art. 1 -Denominazione -Sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione "Club Super Marathon Italia Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "Club Super Marathon Italia ASD". L'Associazione ha la sede legale in Rimini, via Botero, 10 e la sua durata è illimitata. La variazione della sede legale non costituisce variazione statutaria. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 -Scopo -Finalità

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. Essa opera per fini sportivi, culturali e ricreativi per l'esclusivo perseguimento di interessi della collettività. L'Associazione opera senza scopo di lucro e con finalità di promuovere l'attività sportiva e motoria nell'ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del podismo e della corsa di resistenza sia fra i propri soci che nella società.

Per realizzare questo obiettivo l'Associazione esegue le seguenti attività: dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;

- ✓ indire corsi di avviamento allo sport alla attività motoria di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- ✓ organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e manifestazioni sportive;
- ✓ organizzare iniziative, corsi dibattiti, conferenze, gruppi di lavoro, di ricerca e sperimentazione;
- ✓ gestire attività che si esplicano in erogazione di servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e riposo dei soci;
- ✓ proporre realizzare iniziative di scopo solidaristico, comprese attività di beneficenza;
- ✓ esercitare, in via veramente complementare senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto finanziamento: in tal caso deve osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- ✓ promuovere la cooperazione internazionale e l'amicizia sportiva anche nel senso di realizzare un pensiero condiviso in ambito europeo;
- ✓ incoraggiare la partecipazione nella gestione di eventi attraverso lo scambio di informazione e l'assistenza reciproca;
- ✓ realizzare ogni altra iniziativa che persegua fini statuari;

Con delibera del Consiglio Direttivo il Club potrà aderire ad altre associazioni, e affiliarsi ad Enti di promozione sociale e/o sportiva, organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 -Soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche maggiorenni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci sono divisi in due categorie: soci atleti e soci affiliati. I soci atleti sono coloro che svolgono attività podistica mentre gli affiliati collaborano alla realizzazione delle attività.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.



Art. 4 -Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Coloro che intendono essere iscritti quali soci atleti, al momento della domanda di ammissione, presentano un proprio curriculum da cui emerga che il numero delle gare già disputate sia superiori a 50, sia per gli uomini che per le donne. Potranno essere conteggiate solamente gare di lunghezza uguale o superiore a 42,195 km e conformi al Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Con versamento della quota associativa viene rilasciata anche la tessera sociale.

Art. 5 -Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e diventano operative con l'annotazione nel libro soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro il 31 gennaio di ogni anno comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 6-Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui è fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intransmissibili e non rivalutabili.



Art. 7 -Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario-tesoriere amministrativo; il Segretario tecnico.

Art. 8 -Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, mediante invio di convocazione a mezzo fax/e-mail/lettera almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria: ./ elezione del Consiglio Direttivo; ./ approvazione dei programmi delle attività da svolgere; ./ approvazione del rendiconto economico-finanziario; ./ approvazione di eventuali regolamenti; ./ ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo. In occasione dell'Assemblea elettiva chi desideri far parte del Consiglio Direttivo deve candidarsi almeno 7 gg prima della data prevista per le elezioni. I nominativi dei candidati sono riportati su una apposita scheda nella quale è stabilito il numero massimo delle preferenze da indicare. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano per età anagrafica. Oltre al voto tradizionale tramite la scheda da depositare nell'urna, è possibile votare "on line" in maniera anonima, accedendo tramite una password personale ad un apposito campo del nostro sito www.clubsupermarathon.it, secondo il "Regolamento di voto on line" che sarà allegato allo Statuto. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Nelle Assemblee -ordinarie e straordinarie -hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea -ordinaria e straordinaria -è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti

o rappresentati. L'Assemblea -sia ordinaria sia straordinaria -delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. In presenza di candidati donne, almeno una di esse entra a far parte del Consiglio. Se, per numero insufficiente di voti, nessuna donna rientrasse fra i candidati eletti, la prima donna subentrerà all'ultimo candidato maschile eletto. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-tesoriere amministrativo e il Segretario tecnico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta a mezzo lettera/e-mail/fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a



titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano
- h) spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui una donna eletta nel Consiglio si dimetta, le succede la prima donna non eletta. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano per età anagrafica. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procede a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 40 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 10 -Presidente e Rappresentante legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci di coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Art. 11 -Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- ./ sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento;
- ./ svolge gli incarichi che di volta in volta il Presidente gli conferisca per iscritto. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 -Segretario-tesoriere amministrativo

Il Segretario-tesoriere amministrativo coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- ./ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro soci;
- ./ provvede al disbrigo della corrispondenza;
- ./ è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:
- ./ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- ./ provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- ./ provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva da presentare in assemblea.

Art 13 -Segretario tecnico

Il segretario tecnico coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- ./controlla la validità delle gare presentate dai soci; ./ elabora le statistiche e le classifiche dei soci relativamente alle gare ultimate a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.



Art. 14 -Presidente onorario

L'assemblea può eleggere, a maggioranza dei soci, un Presidente onorario. La candidatura deve essere formulata in assemblea da almeno 1/10 dei soci. Il Presidente onorario ha solo compiti di rappresentanza verso l'esterno e non ha compiti né amministrativi né gestionali. Può essere eletto Presidente onorario solamente un socio che abbia particolari meriti e sia conosciuto negli ambienti sportivi e di comunicazione sportiva e possa rappresentare l'Associazione nei confronti dei mezzi di comunicazione.

Art. 15 -Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo -da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 -Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6 mesi.

Art. 17 -Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, registro soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o altro luogo comunicato dal Presidente, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 -Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/1991, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 -Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.